REGOLAMENTO (UE) 2025/2342 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2025

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca degli scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2025.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture di scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 da parte di pescherecci battenti bandiera di una parte contraente della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC – *North-East Atlantic Fisheries Commission*), o immatricolati presso tale parte contraente, hanno determinato l'esaurimento di tale contingente per il 2025.

(3) Tenuto conto del fatto che pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea stanno praticando la pesca dello stock in questione, è necessario vietare determinate attività di pesca di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2025 alle parti contraenti della NEAFC, compresa l'Unione europea, per lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, o immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea, che pescano nell'ambito del contingente «Altri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare, è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).